



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 17 del 30 marzo 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

TIDEI

***INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – V – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente:

“Interventi per favorire l’accoglienza e l’integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati”

di iniziativa del Consigliere

Marietta Tidei

Firmato digitalmente da: Marietta Tidei
Organizzazione: CONSIGLIO REGIONE
LAZIO/80143490581
Data: 30/03/2023 14:14:28



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Sommario

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 (Finalità e oggetto)

Capo II **Politiche attive per favorire l'integrazione sociale dei minori non accompagnati**

- Art. 2 (Interventi per favorire l'integrazione sociale)
- Art. 3 (Soggetti beneficiari)
- Art. 4 (Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)
- Art. 5 (Tutore volontario)
- Art. 6 (Polizza assicurativa)

Capo III **Disposizioni finanziarie e finali**

- Art. 7 (Disposizione finanziaria)
 - Art. 8 (Entrata in vigore)
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, delle disposizioni legislative vigenti nonché degli articoli 6 comma 2 e 7 comma 2, lettere a), b), c), h) m) ed o) dello Statuto, promuove e sostiene interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati, così come definiti dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017 n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), di seguito denominati MSNA.

2. Il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (*Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza*) e successive modifiche, di seguito denominato Garante, provvede, in attuazione delle disposizioni statali, alla selezione e alla formazione dei tutori volontari ai fini della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 11 della l. 47/2017.

3. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale e psicologica del minore, valorizzarne il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, la Regione finanzia programmi, progetti ed interventi presentati dalle istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dagli enti ecclesiastici, dalle associazioni e dalle organizzazioni rientranti nell'ambito degli enti del Terzo settore, così come definiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), finalizzati all'integrazione dei minori nel territorio regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo II

Politiche attive per favorire l'integrazione sociale dei minori non accompagnati

Art.2

(Interventi per favorire l'integrazione sociale)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 3, sostiene e finanzia programmi, progetti ed interventi, compresi quelli di carattere multiculturale, presentati dalle istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dagli enti ecclesiastici, dalle associazioni e dalle organizzazioni di cui all'articolo 4 del d.lgs 117/2017 diretti a contrastare ogni forma di discriminazione e tesi a favorire il rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, la tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti.

2. Sono ammessi ai finanziamenti, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7 i programmi, i progetti e gli interventi concernenti:

- a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione per favorire la diffusione della figura del tutore volontario di cui all'articolo 5, in collaborazione con il Garante;
- b) l'avvio di progetti culturali, sociali e sportivi sui temi del rispetto delle diversità tra le persone nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, finalizzati all'inclusione sociale e relazionale dei MSNA;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, per gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti all'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche, comprese quelle rivolte all'ascolto dei bambini e degli adolescenti che versano in particolari condizioni di vulnerabilità, nonché di pratiche educative finalizzate a favorire un'efficace azione di integrazione del MSNA nel tessuto sociale;
- d) l'attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali.

3. La Regione attua ogni iniziative diretta a garantire ai MSNA pari condizioni di accesso ai servizi scolastici, compresi quelli dell'infanzia e gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, i programmi e i progetti presentati dai comuni singoli o associati, dai municipi, dalle istituzioni scolastiche, dagli enti ecclesiastici nonché dalle associazioni e dalle organizzazioni di cui all'articolo 4 del d.lgs 117/2017.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)

1. Per l'accesso ai finanziamenti previsti all'articolo 2, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e, mediante essa, sentito il Garante con apposita deliberazione determina in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la redazione, da parte dei soggetti beneficiari, dei programmi e dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2;
- b) le modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti;
- c) i criteri e le modalità per la valutazione delle domande e per la formazione della graduatoria relativa agli interventi ammessi, tenuto conto delle aree maggiormente interessate dal fenomeno migratorio;
- d) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- e) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi ammessi, le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari ed il controllo delle spese sostenute, nonché le modalità per l'eventuale revoca dei finanziamenti.

2. Alla concessione dei finanziamenti la Regione provvede con apposito avviso pubblico da adottarsi nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni regionali per i medesimi progetti.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5
(Tutore volontario)

1. Il Garante, ai sensi dell'articolo 11 della l. 47/2017, provvede alla selezione e alla formazione dei privati cittadini che si rendono disponibili ad operare in qualità di tutore volontario, di seguito denominato tutore, ai fini dell'iscrizione all'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale dei minorenni del Lazio.

2. La struttura amministrativa di supporto alle attività del Garante, sulla base di protocolli d'intesa stipulati dal Garante con il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, adotta, anche tenendo conto delle Linee guida predisposte dall'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari, un apposito avviso pubblico per la selezione e la formazione dei tutori ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Polizza assicurativa)

1 La Regione, nell'ambito della previsione di cui all'articolo 7, provvede al rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate allo scopo, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore dei tutori volontari iscritti all'elenco di cui all'articolo 5 comma 1 ed operanti sul territorio regionale, finalizzate alla copertura degli eventuali danni verificatisi durante l'adempimento dei relativi compiti di tutela.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione dei relativi rimborsi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 7

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante nuovo stanziamento pari ad euro 750.000,00 esercizio finanziario 2023, nell'ambito del programma 04 denominato "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" di cui alla missione 12 denominata " Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario 2023, dal programma 03 denominato " Altri fondi" di cui alla missione 20 denominata " Fondi e accantonamenti".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Relazione

I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.

La Convenzione, nel riconoscere a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione, stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto, come considerazione preminente, il principio del "superiore interesse del minore" e che quanto da essa sancito deve essere applicato a tutti i minori nel rispetto del principio di "non discriminazione".

La presente proposta di legge, nel perseguire l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale dei minori non accompagnati sul territorio regionale prevede, nell'ambito delle politiche attive a favore dell'accoglienza, di avviare una serie di interventi da realizzarsi attraverso il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti del Terzo settore, degli enti ecclesiastici, volte a contrastare ogni forma di discriminazione e favorire il rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, la tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, favorendone l'inserimento nella società.

In particolare la proposta di legge prevede il finanziamento di azioni per l'avvio di campagne di sensibilizzazione ed informazione per diffondere la figura del tutore volontario, figura recentemente introdotta dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, anche attraverso l'istituzione di appositi sportelli informativi presso gli enti locali e formazione del personale addetto, comprese le campagne promosse dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 47/2017, volte a sensibilizzare e formare affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori in via prioritaria rispetto alle strutture di accoglienza.

Tra gli interventi della presente proposta di legge è previsto, in particolare, l'avvio di progetti culturali, sociali e sportivi sui temi del rispetto delle diversità tra le persone finalizzati all'inclusione sociale e relazionale dei minori non accompagnati; corsi di formazione per il personale scolastico, per gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti all'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche, comprese quelle rivolte all'ascolto dei bambini e degli adolescenti che versano in particolari condizioni di vulnerabilità, nonché di pratiche educative finalizzate a favorire un'efficace azione di integrazione del minore nel tessuto sociale; l'attivazione di progetti di rete che promuovano forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali.

Sono inoltre previste apposite risorse da destinare alla stipula di polizze assicurative in favore del Tutore volontario al fine di agevolarne il compito e sostenerlo nello svolgimento di questa delicata attività. Come accennato in premessa, si tratta di una figura recentemente introdotta dal legislatore statale con la l. 47/2017, in grado di offrire un importante supporto al minore non accompagnato sostenendolo nel suo percorso di crescita.

Essere tutore di un minore straniero non accompagnato significa offrirgli una figura di riferimento e sostenerlo nel suo percorso di crescita. Si tratta di un aiuto molto importante per un ragazzo o una ragazza che ha affrontato la migrazione senza i genitori o altre figure responsabili per la sua assistenza, un contributo concreto alla sua protezione nei momenti più complessi che dovrà affrontare.

In Italia i minori non accompagnati sono soprattutto adolescenti, provengono da paesi esterni all'Unione Europea e si trovano da soli, senza l'assistenza dei genitori o di altri adulti responsabili per loro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Nonostante il coraggio che hanno avuto nell'affrontare la migrazione, la loro giovane età e gli ostacoli che potranno incontrare li mettono in una condizione di grande bisogno e vulnerabilità. Tra le necessità essenziali di questi ragazzi c'è la tutela legale, ovvero il bisogno di una persona che abbia la responsabilità di curare i loro interessi e il loro benessere, che si prenda l'impegno di garantire l'ascolto del loro punto di vista e di rappresentarli esternamente per gli atti con valore legale che, in quanto minorenni, non possono compiere da soli.

Venire incontro a questo bisogno significa garantire ad un adolescente in difficoltà una figura di riferimento, farlo sentire meno solo nelle procedure burocratico/amministrative che dovrà affrontare, proteggerlo e rafforzarlo nelle decisioni che dovrà prendere e nel percorso di integrazione che compirà in Italia. Si tratta di un ruolo che sinora hanno esercitato prevalentemente enti locali e avvocati per grandi gruppi di minori. Ma se sei giovanissimo e solo in un paese straniero, avere una persona che è il tuo tutore esclusivo per scelta volontaria, che ti chiama per nome e che puoi contattare rapidamente in caso di bisogno, fa davvero la differenza.

La norma statale prevede che i tutori volontari siano selezionati su base regionale dai Garanti per l'infanzia e l'adolescenza tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e che possono presentare la domanda.

La Regione Lazio, per il tramite del proprio Garante di cui alla l.r. 28 ottobre 2002, n. 38, si è già attivata su questo punto adottando appositi bandi per il reclutamento e la formazione dei Tutori volontari.

La presente proposta di legge si compone di tre Capi e 9 articoli.

Il Capo I (Disposizioni generali)

nel richiamare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, nonché i principi costituzionali e statutari, individua, le finalità della legge volte a sostenere la crescita educativa, sociale e psicologica del minore; (Art. 1)

Il Capo II (Politiche attive per favorire l'integrazione sociale dei minori non accompagnati) prevede che la Regione sostenga e finanzi programmi, progetti ed interventi, compresi quelli di carattere multiculturale, presentati dalle istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dalle associazioni o dalle organizzazioni del Terzo settore, diretti a promuovere la figura del tutore volontario e tesi a favorire il rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, la tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione, favorendo percorsi di integrazione sociale e relazionale. (Art. 2)

I soggetti beneficiari degli interventi sono i comuni, singoli o associati, i municipi, le istituzioni scolastiche, gli enti ecclesiastici, le associazioni e le organizzazioni del Terzo settore così come individuati ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs 117/2017(Codice del Terzo settore) (Art. 3)

La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti che vengono erogati a seguito di avviso pubblico da adottarsi nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni regionali per i medesimi progetti. (Art. 4)

E inoltre contemplata la figura del Tutore volontario, il quale, nel rispetto delle disposizioni statali, è disponibile ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori. Per consentirne l'iscrizione all'elenco, istituito presso il Tribunale dei minori, il Garante Regionale dell'Infanzia, sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Tribunale per i minorenni, adotta, nel rispetto delle Linee guida adottate dal Garante Nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza, un apposito avviso pubblico per la selezione e la formazione dei tutori. (art. 5)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Per facilitare l'attività del tutore nello svolgimento di questo compito delicato, viene prevista la stipula di una apposita polizza assicurativa a valere su risorse regionali al fine di favorire un miglior svolgimento dell'attività da parte di quest'ultimo nei confronti del minore. La Giunta, con apposita deliberazione, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione dei relativi rimborsi (Art. 6)

Il Capo III Disposizioni finanziarie e finali prevede all'articolo 8 la copertura finanziaria di 750.000,00 per far fronte ai programmi, ai progetti e agli interventi, compresi quelli di carattere multiculturale, presentati dalle istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dalle associazioni o dalle organizzazioni del Terzo settore, diretti a promuovere la figura del tutore volontario e, all'articolo 9 l'entrata in vigore.